

ALLEGATO “A” alla deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI
CONSIGLI DI BACINO AFFERENTI IL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO REGIONALE,
IN CONFORMITA' ALL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000,
N. 267, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI”

Premesso che

- con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, recante “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)’ – modificata, dapprima dalla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e, successivamente, dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 -, la Regione ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;

- l'articolo 4 della predetta legge regionale n. 52 del 2012, ha scelto quale forma di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo bacino territoriale la convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

tutto ciò premesso

vista la convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1117 del 01/07/2014, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni,

tra

gli enti locali partecipanti di cui al successivo articolo 2, ricadenti nel bacino territoriale denominato "PADOVA SUD", che sottoscrivono la presente convenzione, in virtù di conformi deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione.

1. Al fine di favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, gli enti locali partecipanti di cui al successivo articolo 2, ricadenti nel bacino territoriale denominato "PADOVA SUD" convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

2. Dopo la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino, in conformità alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le funzioni esercitate nella cooperazione ed organizzazione di ciascun bacino territoriale devono essere svolte garantendo:

a) eguale cura ed indistinta attenzione per tutti gli enti locali partecipanti;

b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;

c) la promozione della cultura del riuso e del riciclo anche mediante l'attivazione di specifiche campagne di educazione ambientale;

d) la messa in atto di strategie ed azioni mirate al raggiungimento dell'obiettivo del "rifiuto zero";

e) il miglioramento degli standard di recupero dei rifiuti speciali prodotti da aziende del territorio anche mediante la stipulazione di accordi di programma, convenzioni o l'attivazione di specifici servizi integrativi al servizio pubblico di raccolta;

f) la promozione della raccolta differenziata con separazione all'origine per materiale al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo minimo territoriale del 65% di raccolta differenziata;

g) la gestione integrata dei rifiuti urbani, in continuità con gli attuali livelli sulla base dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, anche in relazione ai servizi territoriali e d'area, o richiesti in via esclusiva dai singoli Comuni o ancora a salvaguardia di particolari specificità;

h) la determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e ad essi assimilati in relazione alla quantità di rifiuto effettivamente prodotto dalle singole utenze, secondo la previsione dei singoli piani economico-finanziari, garantendo comunque la sostenibilità economica del servizio industriale;

i) il coordinamento tra i Comuni associati al fine di omogeneizzare i criteri di determinazione delle tariffe;

j) la definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi;

k) gli altri adempimenti previsti dalla disciplina europea, nazionale, regionale e locale in materia di gestione integrate dei rifiuti urbani.

Art. 2 – Enti locali partecipanti.

1. In conformità all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani operata nel territorio regionale con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, e con i conseguenti provvedimenti attuativi, aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti locali: Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Due Carrare, Este, Granze, Legnaro, Lozzo Atesino, Maserà di Padova, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza D'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Pozzonovo, S. Margherita D'Adige, Saletto, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Sant'Urbano, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo, Villa Estense e Vò, di seguito indicati come "enti locali partecipanti".

Art. 3 – Costituzione del consiglio di bacino.

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti locali partecipanti costituiscono, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, un consiglio di bacino denominato "Consiglio di bacino "PADOVA SUD ", avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed

affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

2. Il consiglio di bacino ha sede presso il Comune di Conselve.

3. Gli enti locali partecipanti sottoscrivono la presente convenzione entro trenta giorni dall'approvazione della medesima, nel rispetto di quanto previsto nei propri statuti.

4. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione è individuato da ciascun ente locale partecipante nell'atto di approvazione della medesima.

5. Il segretario dell'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 5 può svolgere funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

6. Con la sottoscrizione della presente convenzione i consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle sopresse autorità d'ambito ovvero dei soppressi enti responsabili di bacino di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

7. Non rientra nelle specifiche funzioni attribuite ai consigli di bacino l'attività di gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

8. L'Assemblea di bacino dovrà approvare i Piani di ricognizione e liquidazione previsti dall'art. 5, comma 3, della L.R. 52/2012, che saranno predisposti dai Commissari liquidatori tenendo conto delle operazioni definite in occasione e in ragione della costituzione del consorzio di servizi "Padova Sud".

Art. 4 – Durata e scioglimento della convenzione.

1. La presente convenzione ha durata di venti anni a decorrere dalla sottoscrizione e può essere prorogata per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza.

2. La presente convenzione può essere sciolta anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.

Art. 5 – Ente locale responsabile del coordinamento.

1. Gli enti locali partecipanti danno atto che l'ente locale responsabile del coordinamento per la costituzione del consiglio di bacino è il Comune di Piove di Sacco.

Art.6 – Quote di partecipazione.

1. Le quote di partecipazione al consiglio di bacino sono determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun ente locale partecipante, risultante al 31.12.2013 e sono aggiornate dal Consiglio di bacino medesimo ogni tre anni.

2. Le quote di partecipazione sono stabilite come da Allegato "A".

Art. 7 – Organi del consiglio di bacino.

Sono organi del consiglio di bacino:

- L'assemblea di bacino
- Il comitato di bacino
- Il presidente;
- Il direttore.

Art. 8 – Composizione e durata dell'assemblea di bacino.

1. L'assemblea di bacino è formata dai legali rappresentanti degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino, o loro delegati, ed è presieduta dal presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l'assemblea.

2. La rappresentanza degli enti locali partecipanti in seno all'assemblea di bacino è determinata ai sensi dell'articolo 6, della presente convenzione.

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando i legali rappresentanti degli enti locali partecipanti sono sostituiti nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

Art. 9 – Attribuzioni dell'assemblea di bacino.

1. L'assemblea di bacino è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio di bacino.

2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea di bacino i seguenti atti fondamentali:

a) Elezione del comitato di bacino;

b) Elezione del presidente scelto tra i componenti dell'assemblea;

c) Nomina del direttore;

d) Approvazione dello schema di regolamento degli organi del consiglio di bacino nonché per la struttura operativa del medesimo;

e) Approvazione della programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti definita sulla base della quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;

f) Individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;

g) Approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla

normativa vigente;

h) Approvazione della convenzione regolante i rapporti tra consiglio di bacino ed i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

i) Approvazione del piano Economico Finanziario e relative tariffe per ogni singolo comune e relativi aggiornamenti;

j) Vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore;

k) Approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del consiglio di bacino;

l) Proposizione della Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini del bacino territoriale di gestione;

m) Individuazione e salvaguardia delle politiche di sviluppo degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative finalizzate al miglioramento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

n) Formulazione delle osservazioni sugli strumenti di pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.3, ai sensi dell'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

3. L'assemblea di bacino non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lettera a) del precedente comma 2 senza che il comitato di bacino sia stato eletto.

Art. 10 – Regolamento per il funzionamento dell'assemblea di bacino.

1. L'assemblea di bacino è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali di cui all'articolo 6, della

presente convenzione.

2. Le deliberazioni dell'assemblea di bacino relative alle lettere f), g), h) e i), comma 2, dell'articolo 9, sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti che questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli enti locali presenti.

3. Le votazioni dell'assemblea di bacino sono palesi, fatte salve eventuali situazioni in cui è previsto lo scrutinio segreto.

4. Delle sedute dell'assemblea di bacino è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.

5. L'assemblea di bacino è convocata nella prima seduta dal legale rappresentante del comune responsabile del coordinamento di cui al precedente articolo 5; la convocazione è valida qualora rispetti la condizione prevista dal comma 1.

6. L'assemblea di bacino convocata nella prima seduta elegge il comitato di bacino e il presidente del consiglio di bacino, secondo le modalità indicate all'articolo 11.

7. Le procedure per la costituzione dell'assemblea di bacino e la nomina del suo presidente devono concludersi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli enti locali partecipanti. Nell'ipotesi di accertata inerzia, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, con la nomina di un commissario ad acta, che dura in carica fino all'espletamento dell'incarico e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni, per l'attuazione degli adempimenti

di ci al presente comma.

Art. 11 – Composizione, nomina e durata del comitato di bacino.

1. Il comitato di bacino è composto ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'elezione dei membri del comitato di bacino, escluso il presidente, avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.

3. Il comitato di bacino dura circa cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo comitato, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e l'assunzione degli atti urgenti ed improrogabili.

4. La cessazione del mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8, comporta, di diritto, la decadenza da componente del comitato di bacino o da presidente.

5. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato bacino o del presidente, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste dal comma 2 e dall'articolo 14, entro sessanta giorni dalla cessazione.

6. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal consiglio di bacino.

7. L'assemblea di bacino può deliberare la sfiducia del comitato di bacino o del presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno 30% degli enti locali partecipanti.

Art. 12 – Attribuzioni del comitato di bacino.

1. Il comitato di bacino è l'organo esecutivo del consiglio di bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'assemblea di bacino e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato di bacino l'adozione degli atti inerenti:

a) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;

c) l'approvazione del regolamento e delle relative varianti per il funzionamento degli organi del consiglio di bacino, nonché del regolamento per il funzionamento della struttura operativa del medesimo;

d) le proposte all'assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), f), h), i), l), comma 2, dell'articolo 9;

e) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio.

3. Il comitato di bacino riferisce annualmente all'assemblea di bacino sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea medesima.

Art. 13 – Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato di bacino.

1. Il comitato di bacino è presieduto dal presidente del consiglio di bacino o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente da lui delegato ai sensi dell'articolo 14, comma 5.

2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato di bacino è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

3. Le deliberazioni del comitato di bacino, debitamente verbalizzate, sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le sedute del comitato di bacino non sono pubbliche.

Art. 14 – Presidente del consiglio di bacino.

1. Il presidente del consiglio di bacino fa parte del comitato di bacino ed è scelto dall'assemblea di bacino tra i suoi componenti.

2. L'elezione del presidente del consiglio di bacino avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero di componenti dell'assemblea di bacino che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza.

3. Le candidature alla carica di presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo

dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che questo sia stato costituito.

4. Al presidente del consiglio di bacino sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore;
- b) convoca e presiede l'assemblea di bacino e il comitato di bacino;
- c) vigila sull'applicazione della presente convenzione, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del consiglio di bacino;
- d) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea di bacino;
- e) vigila se eventuali inadempienze da parte degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino e ne dà comunicazione alla Regione;
- f) è membro del comitato di bacino regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il presidente del consiglio di bacino sceglie tra i membri del comitato di bacino, il consigliere da lui delegato a svolgere le funzioni proprie in caso di suo impedimento o assenza.

Art. 15 – Direttore del consiglio di bacino.

1. Il direttore è nominato dall'assemblea di bacino su proposta del comitato di bacino previa procedura ad evidenza pubblica .

2. Il direttore ha la responsabilità della struttura operativa del consiglio di bacino e in particolare:

- a) assiste gli organi istituzionali del consiglio di bacino;
- b) partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea di bacino e ne

redige i processi verbali;

c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;

d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del consiglio di bacino;

e) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea di bacino.

f) esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento per il funzionamento degli organi del consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c);

g) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea di bacino agli enti locali partecipanti al consiglio di bacino;

h) propone al comitato di bacino il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.

3. Il direttore riferisce annualmente all'assemblea di bacino sulla propria attività.

Art.16 – Ufficio del Consiglio di bacino.

1. L'ufficio del consiglio di bacino è istituito presso il comune di Conselve.

2. Nel regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni, e l'organizzazione dell'ufficio del consiglio di bacino.

3. A capo dell'ufficio del consiglio di bacino è posto il direttore al quale sono affidate le funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza della struttura rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati che interagiscono con l'ufficio stesso.

4. Allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica l'ufficio del consiglio di bacino può avvalersi di uffici di segreteria al servizio degli enti locali

partecipanti. Le risorse umane da assegnare all'ufficio del consiglio di bacino sono prioritariamente individuate tra il personale già in organico o a contratto negli enti locali partecipanti il bacino territoriale di cui all'articolo 1, comma 1.

5. All'ufficio del consiglio di bacino sono preposte risorse umane adeguate a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere in modo efficace ed efficiente le funzioni ed i compiti assegnati all'ufficio medesimo.

6. Laddove le risorse non siano sufficienti per coprire il fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali si potrà far ricorso a risorse umane esterne, che saranno selezionate a mezzo di avviso pubblico in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio, delle esperienze professionali, della propensione al ruolo, che il regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), dovrà individuare preventivamente.

7. La selezione delle eventuali risorse umane esterne da assegnare all'ufficio del consiglio di bacino sarà espletata dal direttore, nel pieno rispetto dei criteri e delle procedure previste dalla disciplina vigente.

8. L'ufficio del consiglio di bacino è una struttura multi professionale e flessibile, in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative assicurando alla propria azione efficacia ed efficienza. Svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dagli organi di bacino.

Art. 17 – Disposizioni finanziarie.

1. Gli enti locali partecipanti al consiglio di bacino coprono le relative spese di funzionamento in ragione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 6.

Al pagamento della quota parte dei costi di funzionamento del consiglio di bacino si fa fronte con i proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

2. I Comuni soci del Consorzio Padova Sud potranno far fronte all'impegno di cui al comma 1 per il tramite dello stesso Consorzio.

3. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

4. Il fabbisogno finanziario del consiglio di bacino è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea di bacino entro i termini stabiliti per legge per l'approvazione dei bilanci degli enti locali partecipanti.

Art. 18-Rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili.

Sottoscritto, con firma digitale, dai legali rappresentanti degli Enti intervenuti, cui segue l'autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell'art. 25 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

QUOTE MILLESIMALI			
	COMUNE	ABITANTI	QUOTE
n.		al 31-12-2013	millesimali
1	AGNA	3.404	13,17
2	ANGUILLARA	4.510	17,45
3	ARQUA' PETRARCA	1.846	7,14
4	ARRE	2.202	8,52
5	ARZERGRANDE	4.794	18,55
6	BAGNOLI	3.603	13,94
7	BAONE	3.157	12,22
8	BATTAGLIA TERME	3.911	15,14
9	BOARA PISANI	2.608	10,09
10	BOVOLENTA	3.425	13,25
11	BRUGINE	6.990	27,05
12	CANDIANA	2.474	9,57
13	CARCERI	1.601	6,20
14	CARTURA	4.700	18,19
15	CASALE DI SCODOSIA	4.866	18,83
16	CASTELBALDO	1.600	6,19
17	CODEVIGO	6.500	25,15
18	CONSELVE	10.427	40,35
19	CORREZZOLA	5.419	20,97
20	DUE CARRARE	9.078	35,13
21	ESTE	16.734	64,76
22	GRANZE	2.024	7,83
23	LEGNARO	8.724	33,76
24	BARBONA	698	2,70

25	CINTO EUGANEO	2.025	7,84
26	SANT'URBANO	2.125	8,22
27	VESCOVANA	1.808	7,00
28	VO'	3.401	13,16
29	PIOVE DI SACCO	19.662	76,09
30	LOZZO ATESTINO	3.165	12,25
31	MASERA'	9.116	35,28
32	MASI	1.820	7,04
33	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	1.969	7,62
34	MEGLIADINO SAN VITALE	1.965	7,60
35	MERLARA	2.820	10,91
36	MONSELICE	17.786	68,83
37	MONTAGNANA	9.358	36,21
38	OSPEDALETTO EUGANEO	5.875	22,74
39	PERNUMIA	3.912	15,14
40	PIACENZA D'ADIGE	1.356	5,25
41	POLVERARA	3.225	12,48
42	PONSO	2.453	9,49
43	PONTELONGO	3.886	15,04
44	POZZONOVO	3.652	14,13
45	SALETTO	2.762	10,69
46	SAN PIETRO VIMINARIO	3.062	11,85
47	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	7.231	27,98
48	SANT'ELENA	2.480	9,60
49	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	2.308	8,93
50	SOLESINO	7.080	27,40
51	STANGHELLA	4.261	16,49
52	TERRASSA	2.703	10,46
53	TRIBANO	4.439	17,18

54	URBANA	2.178	8,43
55	VIGHIZZOLO D'ESTE	929	3,60
56	VILLA ESTENSE	2.298	8,89
		258.405	